

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 10/03/2025

### FATTO

Il ricorrente, beneficiario di un prestito erogato dall'Intermediario, lamenta la segnalazione del suo nominativo presso più SIC in ragione del mancato pagamento di nn.3 rate mensili. Le segnalazioni sarebbero illegittime in quanto non precedute dal dovuto preavviso e ne chiede, quindi, la cancellazione.

L'intermediario evidenzia che le segnalazioni in contestazione sono state precedute dal dovuto preavviso comunicato a mezzo sms.

In sede di repliche il ricorrente non contesta il mancato ricevimento del sms, ma ne contesta la genericità e che, in relazione ad una delle segnalazioni in contestazione, il preavviso sarebbe intervenuto tardivamente.

In sede di controrepliche, l'Intermediario ribadisce quanto dedotto all'atto della costituzione in giudizio.

### DIRITTO

Come sopra riassunto, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la legittimità della segnalazione "a sofferenza" di un nominativo presso un SIC, e si deve rilevare come incomba sull'Intermediario l'onere di dare prova della conoscenza da parte del cliente del preavviso di segnalazione.



Nella fattispecie in esame, l'Intermediario ha dato piena prova, mediante produzione della attestazione rilasciata da un terzo (il soggetto che ha curato l'inoltro del sms), della comunicazione al ricorrente del preavviso delle segnalazioni oggi in contestazione.

La documentazione prodotta consente di affermare il raggiungimento della prova circa l'invio da parte dell'Intermediario e la ricezione del sms da parte del cliente sul numero telefonico fornito dal cliente al momento della instaurazione del rapporto. La medesima documentazione consente, altresì, di accertare la data e l'ora di invio (31.03.2023, ore 10:01:05) e ricezione (31.03.2023, ore 10:01:06) del sms. Tra l'altro, l'Intermediario ha dato prova, mediante la produzione delle condizioni generali di contratto sottoscritte, per accettazione, dal ricorrente che l'sms era ivi contemplato quale mezzo idoneo per le comunicazioni tra le parti relative al contratto tra le stesse vigente.

Posto l'invio e la ricezione del sms, occorre, quindi, accertare se il testo dello stesso contenga tutti gli elementi tipici del preavviso di segnalazione e che, quindi, possa essere legittimamente qualificato come tale. Il ricorrente, infatti, ne deduce la genericità e, quindi, la inidoneità al raggiungimento dello scopo prefissato: a dire del ricorrente l'sms sarebbe inidoneo al raggiungimento del suo scopo in quanto mancante del numero e dell'ammontare delle rate scadute.

L'esame del testo del sms consente di affermare che con detto mezzo l'intermediario ha comunicato al cliente il rapporto oggetto della comunicazione, lo ha invitato al pagamento delle rate scadute, gli ha concesso un termine di giorni 15 allo scopo, preannunciando, in ipotesi di perdurare dell'inadempimento allo scadere del termine concesso, la segnalazione ai SIC.

L'Intermediario ha, quindi, fornito puntualmente al cliente tutte quelle informazioni necessarie alla individuazione del rapporto controverso, a comprendere la volontà dello stesso Intermediario di ottenere l'adempimento del debito scaduto e le conseguenze (la segnalazione presso i SIC) del perdurare dell'inadempimento allo scadere del termine dilatorio concesso allo scopo.

Quanto alla tempestività delle segnalazioni rispetto al sms in questione, giova rilevare che tutte le segnalazioni sono intervenute successivamente all'invio dello stesso ed allo scadere del termine dilatorio, fermo restando che la segnalazione riguarda inadempimenti relativi a rate precedentemente scadute, e non potrebbe essere altrimenti.

In conclusione, è pienamente provato che l'Intermediario ha preavvisato il cliente della volontà di segnalare il suo nominativo presso i SIC, e ciò è avvenuto per il tramite di un sms, mezzo idoneo allo scopo anche per previsione contrattuale, inviato presso il numero telefonico fornito dal cliente e contenente tutti quegli elementi per qualificare il messaggio ivi contenuto come preavviso di segnalazione di nominativo presso i SIC

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento e va affermata la legittimità delle segnalazioni oggetto del presente giudizio.

L'assenza di una condotta illecita dell'intermediario comporta il non accoglimento della domanda di risarcimento del danno, peraltro, priva del necessario sostegno probatorio.

**P.Q.M**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3439 del 02 aprile 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI